

## REGOLAMENTO (CE) N. 213/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della *Salmonella* nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 13;

considerando quanto segue:

- (1) Obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è far sì che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le varie fasi della produzione, lavorazione e distribuzione e, in particolare, a livello della produzione primaria, in modo da ridurre la diffusione e il pericolo per la sanità pubblica.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003, vanno applicati requisiti specifici nei confronti dei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* ogniqualvolta da una serie di analisi o di campioni emerge la presenza di *salmonella enteritidis* o di *salmonella typhimurium* in tali gruppi. Obiettivo di tali procedure è impedire il diffondersi dell'infezione alle uova e alla filiera produttiva delle carni di pollo, in particolare dagli animali da riproduzione alla loro progenie. Procedure analoghe vanno applicate alla produzione di tacchini per impedire la trasmissione dell'infezione alla filiera produttiva delle carni di tacchino. Il regolamento (CE) n. 2160/2003 va quindi modificato di conseguenza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario

per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* <sup>(2)</sup> stabilisce un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di certe spp. di salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus*. L'allegato di tale regolamento precisa inoltre il programma di prova da seguire per verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario.

- (4) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1003/2005, la Commissione deve rivedere l'obiettivo comunitario alla luce dei risultati del primo anno di attuazione dei programmi nazionali di controllo approvati in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. Il 2007 è stato il primo anno di attuazione.
- (5) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, ai sensi della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici <sup>(3)</sup>, i risultati dei controlli da essi effettuati nel 2007. Alla luce di tali risultati, non appare necessario modificare l'obiettivo comunitario.
- (6) Ai fini di una efficiente allocazione delle risorse, occorre permettere agli Stati membri che hanno raggiunto l'obiettivo comunitario di ridurre il numero dei controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 va perciò modificato di conseguenza.
- (7) Dall'esame del programma di prova di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono emerse difficoltà di attuazione delle istruzioni sul campionamento; ora sono inoltre disponibili nuove informazioni sulla sensibilità dei programmi di prova. Il programma di prova va pertanto modificato.
- (8) I regolamenti (CE) n. 2160/2003 e (CE) n. 1003/2005 devono perciò essere modificati di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.